



# COMUNE DI CERIALE

## PROVINCIA DI SAVONA

### ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza. N. 53 / 2020

Ceriale, 18/06/2020

**OGGETTO:** MISURE STRAORDINARIE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE COVID19 - PRESA D'ATTO E ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PROPOSTE DA ANCI LIGURIA AI COMUNI LIGURI PER LE MODALITA' DI ACCESSO E GESTIONE ALLE SPIAGGE PUBBLICHE COMUNALI NONCHE' A MOLI, SCOGLIERE E DIGHE, RECEPITE DALLA REGIONE LIGURIA CON DGR 453-2020.

#### IL SINDACO

PREMESSO che per la durata della stagione balneare risulta necessario regolamentare l'accesso al litorale marittimo costiero di Ceriale con specifiche misure di tutela volte a limitare la possibilità di contagio da SARS - CoV2 sul territorio comunale, con particolare riferimento ai comportamenti da tenere per garantire il distanziamento sociale nelle spiagge di libero accesso;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare l'accesso, la fruizione e lo stanziamento nelle spiagge libere presenti nel litorale marittimo costiero del Comune di Ceriale;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19";
- il decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO che il DPCM sopra citato rimanda alle Regioni il compito di stabilire le prescrizioni necessarie per garantire il distanziamento sociale anche nelle spiagge libere

VISTA l'Ordinanza Regionale n.32 del 20 maggio 2020 emessa dal Presidente della Regione Liguria, ad oggetto: "misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020" e le relative linee guida;

VISTA la DGR 423-2020 con la quale la Regione Liguria recepisce le linee guida proposte da ANCI Liguria "Per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe. modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi.”;

VISTO DPCM 11 giugno 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i relativi allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.37 del 12 giugno 2020 emessa dal Presidente della Regione Liguria, ad oggetto: “misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 11 giugno 2020” e le relative “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/96/CR1/COV19 approvato in data 11 giugno dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale regolamentare l'accesso al litorale marittimo costiero di Ceriale con specifiche misure di tutela volte a limitare la possibilità di contagio da SARS - CoV2 sul territorio comunale, in attuazione delle linee guida come sopra recepite ed adottate;

RITENUTO necessario procedere alla chiusura di alcune strutture per la quale non è stato ancora possibile organizzare le necessarie procedure di sanificazione giornaliera;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 :”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35:

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33;” Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

PRESO ATTO in particolare del dispositivo dell'art. 3 del Decreto Legge n. 19/2020 che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purchè non si eccedano i limiti delle competenze a questi assegnate;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO l'art. 50/5° comma del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

RILEVATO pertanto che spetta al Sindaco, con propria ordinanza quale autorità sanitaria, declinare la scelta del modello di gestione delle spiagge di libero accesso, in relazione alle caratteristiche di rischio dei propri arenili, potendo esercitare come extrema ratio la facoltà di chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale ai sensi della normativa di prevenzione dal contagio da Sars COV 02;

## ORDINA

Per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

1. La chiusura al pubblico delle aree giochi per bambini, utilizzo degli attrezzi ginnici collocati nella passeggiata a mare sino a quando non sarà disponibile servizio di pulizia e disinfezione quotidiana delle strutture;
2. Le spiagge libere sono accessibili alle seguenti condizioni:
  - mantenimento della distanza interpersonale di almeno mt. 1.00;
  - mantenimento della distanza tra lettini, sedie e teli mare di almeno mt.1.50, a meno che non si tratti di gruppi familiari o persone comunque coabitanti.
  - mantenimento di una distanza tra ombrelloni di almeno mt. 4.00, tra le loro basi;
  - obbligo di indossare mascherine in tutte le occasioni in cui non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno mt. 1.00 e comunque quando si abbandona la zona occupata sulla spiaggia;
  - è vietato lasciare incustoditi sulle spiagge, materiali di qualsiasi genere, qualora il proprietario si allontani anche per breve periodo dall'arenile, in tal caso gli oggetti saranno immediatamente rimossi a cura del personale preposto;
  - qualora si accerti un evidente sovraffollamento della spiaggia, s'interdirà l'accesso mediante posa di apposita segnaletica;
  - è vietato ogni assembramento sul pontile e utilizzarlo per tuffarsi;

- sarà sempre consentito raggiungere il mare utilizzando i corridoi di transito evitando accuratamente il passaggio nelle zone di stazionamento.
3. Per i tratti di spiaggia libera compresi tra due stabilimenti balneari confinanti, è previsto il divieto di accesso, trattandosi di aree di limitata superficie, al fine di meglio regolamentare il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale.
  4. Sono comunque esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina, i bambini di età inferiore i sei anni e i soggetti che per particolari condizioni fisiche sono incompatibili con l'uso continuo della mascherina, che devono esibire certificazione attestante tale condizione e comunque evitare luoghi ove non è possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  5. L'utilizzo in maniera impropria dei sistemi di protezione (ad esempio lasciando scoperto il naso) equivale, ai fini della sanzione, al mancato utilizzo degli stessi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Le violazioni al presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art 2 comma 1 del Decreto Legge n. 33/2020 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione amministrativa di durata variabile:

*Art. 2 – Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [“sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo “]. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.*

#### **DISPONE**

Di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, il sito web, i canali social e ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

#### **MANDA**

Copia di quest'ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Questura di Savona
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale di Ceriale
- Stazione Carabinieri di Ceriale
- Alle Organizzazioni sindacali di categoria

#### **AVVERTE**

ai sensi del quarto comma dell'articolo tre della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**IL SINDACO  
ROMANO LUIGI**